

**COPIA**

---

**DECRETO N. 4**  
in data 31-03-2015

**UFFICIO: STAFF**

---

**COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO**  
PROVINCIA DI PADOVA

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEL  
DECRETO DEL SINDACO N. 4 del 31-03-2015**

L'anno duemilaquindici addì trentuno del mese di marzo il Sindaco BOTTARO CRISTIAN ha assunto il presente decreto:

**OGGETTO:** PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (ART. 1 C. 612 LEGGE 190/2014).

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

N. \_\_\_\_\_ Reg. Pubbl.

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Addì \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE  
f.to MARTIGNON PAOLO

# **OGGETTO : PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (ART. 1 C. 612 LEGGE 190/2014).**

## **IL SINDACO**

### **Premesso che:**

- la L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il “Piano Cottarelli”, - documento dell’agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall’ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- Il piano operativo di razionalizzazione si ispira ai seguenti principi generali:
  - coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell’unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell’Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell’intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
  - contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell’azione amministrativa che si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.
  - buon andamento dell’azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell’azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza.
  - tutela della concorrenza e del mercato.
- l’art. 1, comma 611, della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:
  - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
  - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
  - aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
  - contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### **Dato atto che:**

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo dovrà essere allegata una specifica relazione tecnica;

- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- la suddetta relazione “a consuntivo” dovrà essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);

Evidenziato che il Comune partecipa al capitale delle seguenti società:

- 1) Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA SPA, con una quota del 1,1203 %;
- 2) Servizi Territorio e Ambiente SE.T.A. SpA, con una quota del 1.6002 %

**Visto** il “*Piano di razionalizzazione delle società partecipate*” allegato al presente provvedimento, composto dal “Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate” e dalla “Relazione Tecnica al Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate” che sono parte integrante e sostanziale del presente decreto;

#### **DECRETA**

- 1) Di approvare il *Piano di razionalizzazione delle società partecipate*, allegato al presente provvedimento, composto dal “Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate” e dalla “Relazione Tecnica al Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate” che sono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- 2) Di disporre:
  - la trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
  - la pubblicazione all’albo on line e sul sito internet istituzionale del Comune;
  - la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Villanova di Camposampiero, 31-03-2015

IL SINDACO  
f.to BOTTARO CRISTIAN

---

VISTA la suesposta proposta di decreto del Sindaco, si esprime **parere favorevole** in merito alla regolarità tecnica della stessa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Villanova di Camposampiero, li 31-03-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to BISON MANUELA

Copia informatica, conforme a documento originale analogico, ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, successive modifiche e integrazioni.
---



**Comune di Villanova di Camposampiero (PD)**

**Piano di razionalizzazione delle società partecipate**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

## INTRODUZIONE GENERALE

Il presente Piano di razionalizzazione delle Società Partecipate è redatto ai sensi dell' art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014 e riprende i contenuti e le indicazioni riportate nella allegata relazione tecnica che fa parte integrante e sostanziale del Piano stesso.

### PREMESSA

Dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### IL PIANO OPERATIVO E LA RENDICONTAZIONE

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs.33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

## ATTUAZIONE

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Si riassumono i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### **FINALITA' ISTITUZIONALI**

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## *LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE*

#### **LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DIRETTAMENTE**

Il Comune di Villanova di Camposampiero partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

- 1. Società Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA S.p.a. con n. 374.114 azioni pari ad una quota di proprietà del 1,1203%.**
- 2. Servizi Territorio e Ambiente – SE.T.A. S.p.A. con n.56.488 azioni pari ad una quota di proprietà del 1,6002%.**

#### **Società Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA S.p.a.**

La Società è a capitale interamente pubblico ed è stata costituita il 30.12.2005 dall'aggregazione dei rami d'azienda relativi alla gestione dei servizi pubblici delle società Altopiano Servizi Srl, Brenta Servizi Spa e SE.T.A. Spa, costituite ed operanti ai sensi dell'art. 113, lett. e) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La società ETRA Spa assolve compiti essenziali per la collettività, la gestione del servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti, nel bacino del fiume Brenta, che si estende dall'Altopiano di Asiago ai Colli Euganei, comprendendo l'area del Bassanese, l'Alta Padovana e la cintura urbana di Padova. E' una multiutility soggetta alla direzione e al coordinamento dei 75 Comuni soci in base all'art. 30 del TUEL.

I criteri proposti dall'art. 1, comma 611, della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono, tra i vari, l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

L'Amministrazione Comunale intende mantenere le quote di proprietà di Etra Spa per n. 374.114 azioni pari al 1,1203 % in quanto essendo la società gestore ed erogatore di servizi diretti al perseguimento dei propri fini istituzionali risulta indispensabile il suo mantenimento. Stante l'attuale contesto normativo ed economico finanziario l'ente non ha ad oggi alcuna altra possibilità di ottenere medesime prestazioni erogate dalla società suddetta in altro modo.

In base alla lettura combinata dei criteri di cui alla lettera a) congiuntamente con i criteri indicati nelle lettere c) e d) dell'art. 1 comma 611 della legge 190/2014 l'ente locale può continuare ad essere socio della gestione esterna qualora non vi siano altre Società partecipate o Enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o simili a quella esercitata dalla società di cui il Comune detiene quote o azioni.

Il conclusione il mantenimento della gestione esterna dei servizi pubblici di rilevanza economica in capo ad ETRA S.p.A consente, da un lato, di rispettare il principio di non proliferazione delle gestioni parallele delle pubbliche amministrazioni, dall'altro, la realizzazione delle economie di scala che il legislatore invoca per la gestione dei "servizi pubblici locali di rilevanza economica a rete".

#### **Servizi Territorio e Ambiente – SE.T.A. S.p.A.**

SE.T.A. S.p.A è interamente di proprietà dei seguenti n. 47 Comuni e della stessa Società per n. 3.529.973 azioni, pari al 100 %.

Battaglia Terme (Padova) - Borgoricco (Padova) - Cadoneghe (Padova) - Campo San Martino (Padova) - Campodarsego (Padova) - Campodoro (Padova) - Camposampiero (Padova) - Carmignano di Brenta (Padova) - Cervarese Santa Croce (Padova) - Cittadella (Padova) - Curtarolo (Padova) - Fontaniva (Padova) - Galliera Veneta (Padova) - Galzignano Terme (Padova) - Gazzo Padovano (Padova) - Grantorto (Padova) - Limena (Padova) - Loreggia (Padova) - Massanzago (Padova) - Mestrino (Padova) - Montegalda (Vicenza) - Montegrotto Terme (Padova) - Noventa Padovana (Padova) - Piazzola sul Brenta (Padova) - Piombino Dese (Padova) - Pozzoleone (Vicenza) - Resana (Treviso) - Rovolon (Padova) - Rubano (Padova) - Saccolongo (Padova) - San Giorgio delle Pertiche (Padova) - San Giorgio in Bosco (Padova) - San Martino di Lupari (Padova) - San Pietro in Gu (Padova) - Santa Giustina in Colle (Padova) - Saonara (Padova) - Selvazzano Dentro (Padova) - Teolo (Padova) - Tombolo (Padova) - Torreglia (Padova) - Trebaseleghe (Padova) - Veggiano (Padova) - Vigodarzere (Padova) - Vigonza (Padova) - Villa del Conte (Padova) - Villafranca Padovana (Padova) - Villanova di Camposampiero (Padova);

Il Comune di Villanova di Camposampiero è possessore della Società Servizi Territorio e Ambiente – SE.T.A. S.p.A. con n. 56.488 azioni su un totale di 3.529.973 pari ad una quota di proprietà del 1,6002%

La Società è stata costituita il 07.10.1999 e dal 01.01.2006 ha assunto la funzione di società patrimoniale a seguito dell'atto di scissione in data 19.12.2005, Rep. N. 144522 del Notaio Antonucci di Bassano del Grappa;

Detta Società risulta composta da un Consiglio di amministrazione di cui fanno parte 5 componenti, compreso il Presidente, e da un numero di dipendenti pari a zero.

L'art. 1, comma 611, lett. b), della citata Legge 190/2014 prevede fra i criteri per conseguire la riduzione delle società e delle partecipazioni possedute dagli enti locali quello di procedere alla soppressione di quelle che risultino composte da soli Amministratori, o comunque, da un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Ciò premesso, anche se il criterio stabilito dalla citata lettera b), imporrebbe l'obbligo di soppressione della società in questione, proprio per il fatto che il Comune di Villanova di Camposampiero possiede una quota influente ai fini del controllo della Società stessa, l'amministrazione comunale può prendere qualsiasi

decisione solo con l'accordo degli altri soci, anch'essi peraltro possessori di una quota non influente e peraltro l'art. 11-quinques del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 identifica le società partecipate dagli enti locali quelle nelle quali l'ente locale, direttamente o indirettamente dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

A questo riguardo l'Amministrazione per dare concreta attuazione alla previsione legislativa, avvalendosi delle forme e delle modalità previste dalla normativa vigente attuerà un'azione coordinata e congiunta con le altre Amministrazioni comunali interessate, in ossequio al canone di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ed ai principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Solo con tali modalità, dunque, è doveroso approfondire, insieme alle altre amministrazioni comunali coinvolte, con la società ETRA Spa e d'intesa con Se.t.a. Spa, gli aspetti giuridici, economici e patrimoniali, ai fini della individuazione delle misure utili a verificare la effettiva necessità di coinvolgere nel piano di razionalizzazione delle società partecipate la società Se.t.a S.p.A., secondo le modalità ed i termini fissati dalla citata Legge n. 190/2014, riservandosi, solo dopo l'ottenimento dell'accordo con le altre amministrazioni socie la definizione delle eventuali operazioni di razionalizzazione eventualmente da intraprendere mirate all'ottenimento di risparmi da conseguire entro i termini stabiliti dalla citata disposizione legislativa.

In tale contesto poi si dovrà altresì tenere in considerazione anche di quanto disposto dal comma 13 dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ovvero che "Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incredibile" e in quest'ottica dovrà essere tenuto conto altresì della finalità sicuramente istituzionale della gestione delle reti del servizio idrico integrato.

#### **LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE INDIRETTAMENTE E ALTRE PARTECIPAZIONI**

Per completezza, si precisa che il Comune di Villanova di Camposampiero, oltre a far parte della Federazione dei Comuni del Camposampierese, partecipa al Consorzio Bacino di PD1 (in liquidazione).


L'adesione alla Federazione dei Comuni del Camposampierese e la partecipazione al Consorzio, essendo *forme associative*" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

E' da tenere presente però che in base a quanto previsto dal comma 611 dell'art.1 della legge 190/2014 il processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie riguarda anche quelle indirettamente possedute dall'ente, ovvero sono da intendersi quelle partecipazioni societarie possedute a loro volta dalle società partecipate dal Comune quali ETRA S.P.A. e SE.ta S.p.A.. Per effettuare una attenta valutazione della effettiva esistenza, e poi effettuare una effettiva analisi per l'eventuale razionalizzazione delle partecipazioni indirette, è necessaria una attività di ricognizione e verifica che presuppone dei tempi e delle modalità non realizzabili nel breve periodo.

Inoltre, anche per le partecipazioni possedute indirettamente, e forse ancor di più, valgono le valutazioni già esposte per quelle possedute direttamente ovvero che il Comune di Villanova di Camposampiero possedendo una quota ininfluente ai fini del controllo, può prendere qualsiasi decisione solo con l'accordo degli altri soci.

Per questi motivi, e anche per riservarsi il tempo necessario per la ricognizione delle eventuali altre partecipazioni indirettamente possedute, l'amministrazione attuerà un'azione coordinata e congiunta con le altre amministrazioni comunali interessate, in ossequio al canone di leale collaborazione tra Pubbliche amministrazioni ed ai principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa riservandosi con un successivo provvedimento, solo se condiviso con le altre pubbliche amministrazioni socie, di programmare puntualmente le azioni operative da attuarsi nel concreto per la razionalizzazione prevista dai commi 610 e seguenti dell' art. 1 della legge 190/2014.

IL SINDACO  
Botaro Cristian



**Relazione tecnica al**  
**Piano di razionalizzazione delle società partecipate**  
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

## INTRODUZIONE GENERALE

### PREMESSA

Dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### IL PIANO OPERATIVO E LA RENDICONTAZIONE

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs.33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

## ATTUAZIONE

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Si riassumono i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

## **FINALITA' ISTITUZIONALI**

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## **LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE**

### **LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DIRETTAMENTE**

Il Comune di Villanova di Camposampiero partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

- 1. Società Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA S.p.a. con n. 374.114 azioni su un totale di n. 33.393.612, pari ad una quota di proprietà del 1,1203%.**
- 2. Servizi Territorio e Ambiente – SE.T.A. S.p.A. con n. 56.488 azioni su un totale di 2.325.630, pari ad una quota di proprietà del 1,6002%.**

### **Società Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA S.p.a.**

La Società è a capitale interamente pubblico ed è stata costituita il 30.12.2005 dall'aggregazione dei rami d'azienda relativi alla gestione dei servizi pubblici delle società Altopiano Servizi Srl, Brenta Servizi Spa e SE.T.A. Spa, costituite ed operanti ai sensi dell'art. 113, lett. e) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La società ETRA Spa assolve compiti essenziali per la collettività, la gestione del servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti, nel bacino del fiume Brenta, che si estende dall'Altopiano di Asiago ai Colli Euganei, comprendendo l'area del Bassanese, l'Alta Padovana e la cintura urbana di Padova. E' una multiutility soggetta alla direzione e al coordinamento dei 75 Comuni soci in base all'art. 30 del TUEL.

I criteri proposti dall'art. 1, comma 611, della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono, tra i vari, l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' consentito all'Amministrazione Comunale mantenere le quote di proprietà di Etra Spa per n. 374.114 azioni pari al 1,1203 % in quanto essendo la società gestore ed erogatore di servizi diretti al perseguimento dei propri fini istituzionali risulta indispensabile il suo mantenimento. Stante l'attuale contesto normativo ed economico finanziario l'ente non ha ad oggi alcuna altra possibilità di ottenere medesime prestazioni erogate dalla società suddetta in altro modo.

In base alla lettura combinata dei criteri di cui alla lettera a) congiuntamente con i criteri indicati nelle lettere c) e d) dell'art. 1 comma 611 della legge 190/2014 l'ente locale può continuare ad essere socio della gestione esterna qualora non vi siano altre Società partecipate o Enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o simili a quella esercitata dalla società di cui il Comune detiene quote o azioni.

Il conclusione il mantenimento della gestione esterna dei servizi pubblici di rilevanza economica in capo ad ETRA S.p.A consente, da un lato, di rispettare il principio di non proliferazione delle gestioni parallele delle pubbliche amministrazioni, dall'altro, la realizzazione delle economie di scala che il legislatore invoca per la gestione dei "servizi pubblici locali di rilevanza economica a rete".

#### **Servizi Territorio e Ambiente – SE.T.A. S.p.A.**

SE.T.A. S.p.A è interamente di proprietà dei seguenti n. 47 Comuni e della stessa Società per n. 3.529.973 azioni, pari al 100 %.

Battaglia Terme (Padova) - Borgoricco (Padova) - Cadoneghe (Padova) - Campo San Martino (Padova) - Campodarsego (Padova) - Campodoro (Padova) - Camposampiero (Padova) - Carmignano di Brenta (Padova) - Cervarese Santa Croce (Padova) - Cittadella (Padova) - Curtarolo (Padova) - Fontaniva (Padova) - Galliera Veneta (Padova) - Galzignano Terme (Padova) - Gazzo Padovano (Padova) - Grantorto (Padova) - Limena (Padova) - Loreggia (Padova) - Massanzago (Padova) - Mestrino (Padova) - Montegalda (Vicenza) - Montegrotto Terme (Padova) - Noventa Padovana (Padova) - Piazzola sul Brenta (Padova) - Piombino Dese (Padova) - Pozzoleone (Vicenza) - Resana (Treviso) - Rovolon (Padova) - Rubano (Padova) - Saccolongo (Padova) - San Giorgio delle Pertiche (Padova) - San Giorgio in Bosco (Padova) - San Martino di Lupari (Padova) - San Pietro in Gu (Padova) - Santa Giustina in Colle (Padova) - Saonara (Padova) - Selvazzano Dentro (Padova) - Teolo (Padova) - Tombolo (Padova) - Torreglia (Padova) - Trebaseleghe (Padova) - Veggiano (Padova) - Vigodarzere (Padova) - Vigonza (Padova) - Villa del Conte (Padova) - Villafranca Padovana (Padova) - (Padova);

Il Comune di Villanova di Camposampiero è possessore della Società Servizi Territorio e Ambiente – SE.T.A. S.p.A. con n. 56.488 azioni su un totale di 3.529.973 pari ad una quota di proprietà del 1,6002%

La Società è stata costituita il 07.10.1999 e dal 01.01.2006 ha assunto la funzione di società patrimoniale a seguito dell'atto di scissione in data 19.12.2005, Rep. N. 144522 del Notaio Antonucci di Bassano del Grappa;

Detta Società risulta composta da un Consiglio di amministrazione di cui fanno parte 5 componenti, compreso il Presidente, e da un numero di dipendenti pari a zero.

L'art. 1, comma 611, lett. b), della citata Legge 190/2014 prevede fra i criteri per conseguire la riduzione delle società e delle partecipazioni possedute dagli enti locali quello di procedere alla soppressione di quelle che risultino composte da soli Amministratori, o comunque, da un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Ciò premesso, anche se il criterio stabilito dalla citata lettera b), imporrebbe l'obbligo di soppressione della società in questione, proprio per il fatto che il Comune di Villanova di Camposampiero possiede una quota influente ai fini del controllo della Società stessa, l'amministrazione comunale può prendere qualsiasi

decisione solo con l'accordo degli altri soci, anch'essi peraltro possessori di una quota non influente e peraltro l'art. 11-quinques del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 identifica le società partecipate dagli enti locali quelle nelle quali l'ente locale, direttamente o indirettamente dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

A questo riguardo l'Amministrazione per dare concreta attuazione alla previsione legislativa, avvalendosi delle forme e delle modalità previste dalla normativa vigente può attuare un'azione coordinata e congiunta con le altre Amministrazioni comunali interessate, in ossequio al canone di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ed ai principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Solo con tali modalità, dunque, è doveroso approfondire, insieme alle altre amministrazioni comunali coinvolte, con la società ETRA Spa e d'intesa con Se.t.a. Spa, gli aspetti giuridici, economici e patrimoniali, ai fini della individuazione delle misure utili a verificare la effettiva necessità di coinvolgere nel piano di razionalizzazione delle società partecipate la società Se.t.a S.p.A., secondo le modalità ed i termini fissati dalla citata Legge n. 190/2014, riservandosi, solo dopo l'ottenimento dell'accordo con le altre amministrazioni socie la definizione delle eventuali operazioni di razionalizzazione eventualmente da intraprendere mirate all'ottenimento di risparmi da conseguire entro i termini stabiliti dalla citata disposizione legislativa.

In tale contesto poi si dovrà altresì tenere in considerazione anche di quanto disposto dal comma 13 dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ovvero che "Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incredibile" e in quest'ottica deve essere tenuto conto altresì della finalità sicuramente istituzionale della gestione delle reti del servizio idrico integrato.

#### **LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE INDIRETTAMENTE E ALTRE PARTECIPAZIONI**

Per completezza, si precisa che il Comune di Villanova di Camposampiero, oltre a far parte della Federazione dei Comuni del Camposampierese, partecipa al Consorzio Bacino di PD1 (in liquidazione).

L'adesione alla Federazione dei Comuni del Camposampierese e la partecipazione al Consorzio, essendo *forme associative*" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

E' da tenere presente però che in base a quanto previsto dal comma 611 dell'art.1 della legge 190/2014 il processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie riguarda anche quelle indirettamente possedute dall'ente, ovvero è da intendersi quelle partecipazioni societarie possedute a loro volta dalle società partecipate dal Comune quali ETRA S.P.A. e SE.ta S.p.A.. Per effettuare una attenta valutazione della effettiva esistenza, e poi effettuare una effettiva analisi per l'eventuale razionalizzazione delle partecipazioni indirette, è necessaria una attività di ricognizione e verifica che presuppone dei tempi e delle modalità non realizzabili nel breve periodo.

Inoltre, anche per le partecipazioni possedute indirettamente, e forse ancor di più, valgono le valutazioni già esposte per quelle possedute direttamente ovvero che il Comune di Villanova di Camposampiero possedendo una quota ininfluente ai fini del controllo, può prendere qualsiasi decisione solo con l'accordo degli altri soci.

Per questi motivi, e anche per riservarsi il tempo necessario per la ricognizione delle eventuali altre partecipazioni indirettamente possedute, l'amministrazione può attuare un'azione coordinata e congiunta con le altre amministrazioni comunali interessate, in ossequio al canone di leale collaborazione tra Pubbliche amministrazioni ed ai principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa riservandosi con un successivo provvedimento, solo se condiviso con le altre pubbliche amministrazioni socie, di programmare puntualmente le azioni operative da attuarsi nel concreto per la razionalizzazione prevista dai commi 610 e seguenti dell' art. 1 della legge 190/2014.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Bisoni rag. Manuela

